

F.S.I.

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI SINDACATO AUTONOMO SANITA'

SEGRETERIA TERRITORIALE VALLO DELLA LUCANIA

Tel:3334614880 – teresaesposito1949@libero.it – fsi.sa@usaenet.org

FSI INFORMA

FOGLIO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I DIPENDENTI DELLA ASL SALERNO marzo 2017 - n.º 3

Vallo della Lucania, Marzo 2017

Alle colleghe ed ai colleghi,

continua la diffusione del nostro foglio d'informazione, anche per il mese di marzo 2017 "FSISanità INFORMA", periodico della nostra Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, con le principali notizie aziendali, regionali e nazionali, con gli aggiornamenti sulla normativa contrattuale, le circolari ed i comunicati di maggiore rilevanza. In particolare, sottolineiamo:

La nuova "LEGGE GELLI" disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed assicurazione obbligataria Argomento oggetto del corso del 28/03/2017 Continua con grande successo la Nostra mobilitazione in provincia di Salerno per rivendicare aumenti salariali adeguati per tutti i lavoratori della P.A.; La Ministra Madia sbocca i soldi per i contratti e firma il decreto per il pubblico impiego;

Asl Salerno: Il punto della situazione;

Il bando HOME CARE PREMIUM per i dipendenti Pubblici scadenza 30/03/2017; Tempi lunghi per il pagamento della buonuscita nella Pubblica Amministrazione; La polizza assicurativa proposta della nostra O.S. a tutela del rischio professionale da colpa grave e della tutela legale per tutte le professioni del SSN

Per dare risposta ai quesiti posti dagli iscritti sull'applicazione dei principali istituti contrattuali e giuridici:

La casella di posta elettronica utilizzabile è : info@fsinazionale.it o fsi.sa@usaenet.org

Ci auguriamo che questo foglio di informazione sindacale possa diventare uno strumento utile per dar voce a tutti i lavoratori di questa Azienda.

Ringraziando del Vostro contributo vi diamo appuntamento a Aprile 2017, ed inviamo un cordiale saluto.

Il Segretario Territoriale Maria Jeresa Esposito

F.S.I. Federazione Sindacati Indipendenti	ROMA (00155) viale E. Franceschini, 73 Tel. 06.42013957 Fax 06.42003671
www.fsinazionale.it	info@fsinazionaleit
www.fsinazionale.it	info@fsinazionaleit

Pubblico Impiego, la ministra Madia firma decreto e sblocca i soldi per i contratti.



Il Dpcm per la distribuzione delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego "è stato firmato" dal governo.

In particolare dal ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia, dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan e dal presente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Lo ha annunciato il ministro della Funzione pubblica Marianna Madia, parlando con alcuni giornalisti a margine di un incontro che la stessa Madia ha tenuto a Palazzo Vidoni con giovani titolari di start up. Ora manca solamente il via libera della Corte dei conti.

Le cifre destinate ai rinnovi contrattuali dal cosiddetto "fondone" previsto dalla legge di bilancio, lo rammentiamo, sono: "Per il 2016 300milioni, per il 2017 900milioni (600+300) e per il 2018 1,2 miliardi (900+300 milioni). Il resto, dovrà essere trovato con la prossima legge di Bilancio.

Quindi la parte prevalente del "fondone" va ai contratti, un'altra fetta «molto importante» sarà invece indirizzata alle forze dell'ordine, per gli 80 euro e per il riordino. E poi c'è una terza parte, quella relativa alle assunzioni straordinarie. Quel che rimane del fondo sarà distribuito con un successivo dpcm, sempre per finanziamenti da destinare ad assunzioni straordinarie nello Stato. Per garantire aumenti medi mensili di 85 euro, come è stato stabilito nell'accordo del 30 novembre firmato da Madia con la triplice ci vorranno 2,5 miliardi di euro per le sole pubbliche amministrazioni centrali. Per la sanità, per regioni e per le autonomie locali il meccanismo di finanziamento come si sa è diverso. Stanziate le risorse, può mettersi in moto l'iter che porterà all'inizio della contrattazione. La direttiva all'Aran per riavviare la contrattazione, è in via di definizione: sono già state fatte le relative istruttorie. Il punto per la Ministra è chiudere i decreti approvati ultimamente in Consiglio dei ministri, attuativi della riforma, che devono essere approvati in via definitiva entro fine maggio. La direttiva sarà una logica conseguenza.

Federazione Sindacati Indipendenti

ROMA (00155) viale E. Franceschini, 73 Tel 06.42013957 Fax 06.42003671

www.fsinazionale.it

info@fsinazionale..it

FSI-USAE CONTINUA CON GRANDE SUCCESSO LA MOBILITAZIONE IN PROVINCIA DI SALERNO PER RIVENDICARE AUMENTI SALARIALI ADEGUATI PER I LAVORATORI DELLA P.A.

RINNOVO DEI CONTRATTI



FSI-USAE ha ufficialmente rifiutato di sottoscrivere lo scandaloso accordo intervenuto fra la Ministra Madia e la Triplice, giudicandolo un tradimento dei lavoratori da parte di CGIL-CISL-UIL ed ha aperto una vertenza contrattuale.

TU, E NOI TUTTI, ABBIAMO IL DIRITTO AD UNA GIUSTA RETRIBUZIONE E ALLA POSSIBILITÀ DI RECUPERARE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE NOSTRE BUSTE PAGA



Per questo abbiamo chiesto € 250 mensili medi pro-capite di aumento per i lavoratori delle P.A.

PUOI ESPRIMERTI ANCHE TU!

Il diritto ad una giusta retribuzione per il proprio lavoro è sancito dalla nostra costituzione! FIRMA LA LETTERA-PETIZIONE SUL RETRO DI OUESTO VOLANTINO

e consegnala all'incaricato che te lo ha fornito oppure alla nostra struttura territoriale.

Mobilitazione nazionale FSI-USAE per il rinnovo dei contratti dei lavoratori delle Pubbliche amministrazioni. (Gennaio 2017) FSI-USAE (00155) ROMA viale Ettore Franceschini n. 73 Tel. 06.42013957 Email: info@fsinazionale.it

www.fsinazionale.it

info@fsinazionale..it

Il Disegno di Legge Gelli è stato definitivamente approvato alla Camera dei Deputati.

28 febbraio 2017

Bonazzi, FSI-USAE: "Molto bene! Gli operatori non ne potevano più di pagare assicurazioni onerose e affrontare processi civili e penali che erano attivati strumentalmente"

Il provvedimento, che riforma la responsabilità professionale dei sanitari, ha risvolti sia in ambito civile che penale. Lo scopo di questo testo è quello di riportare equilibrio tra il professionista sanitario e il paziente, protagonisti di un rapporto che, soprattutto negli ultimi anni, è risultato sbilanciato, nella maggior parte dei casi a favore del paziente.


Adamo Bonazzi, Segretario Generale FSI-USAE ha dichiarato: "il DDL Gelli è legge; molto bene! Era ora! Quella di oggi è una data storica per i professionisti della sanità italiana. Finalmente, grazie al prezioso lavoro di Camera e Senato, il Ddl sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure, è legge. Si tratta di un provvedimento che gli operatori della sanità hanno atteso per quasi dieci anni. Ringrazio a nome di tutta la Federazione che rappresento i Deputati e i Senatori che hanno contribuito a questo risultato. Con questa legge si aumentano le tutele dei professionisti prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da un errore sanitario che purtroppo può sempre accadere. Gli operatori non ne potevano più di pagare assicurazioni onerose e affrontare processi civili e penali che magari erano attivati strumentalmente da chi pur non avendone diritto intendeva sfruttare il buco legislativo e ottenere risarcimenti milionari. Negli ultimi anni l'assenza di un chiaro inquadramento legislativo aveva tolto la serenità ai professionisti del settore e, soprattutto, aveva comportato costi enormi per lo stato per via della medicina difensiva che ha pesato non poco sui bilanci del nostro sistema sanitario. Con questa legge è stata regolamentata la responsabilità penale e civile per gli esercenti la professione sanitaria e l'attività di gestione del rischio sanitario, prevedendo che tutte le strutture attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio".

UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Per saperne di più rivolgiti alla nostra struttura provinciale e territoriale.

Il Segretario Territoriale flatia Jetesa fsposito

Vi portiamo a conoscenza:



AVVISO IMPORTANTE

A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

Pensioni, Per gli invalidi dal 74% doppia uscita agevolata

Dal prossimo 1° maggio i lavoratori invalidi potranno conseguire l'APE sociale o, in alternativa, l'uscita con 41 anni di contributi se hanno lavorato almeno 12 mesi prima del 19° anno di età.

Saranno i lavoratori con una invalidità civile riconosciuta **superiore o uguale al 74%** ad entrare nel perimetro delle agevolazioni previdenziali in arrivo. Dal 1° maggio 2017 i lavoratori con una invalidità civile accertata dalle commissioni competenti dal 74% in su sia lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, che autonomi iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) nonchè alla gestione separata dell'Inps potranno godere dell'<u>APE agevolato</u> se in possesso di 63 anni di età e **30 anni di contributi** e dell'uscita a **41 anni di contributi** a prescindere dall'età anagrafica se hanno lavorato almeno 12 mesi effettivi entro il 19° anno di età (cd. quota 41). Senza alcuna penalità sulla pensione.

Nessuna agevolazione, quindi, sarà riconosciuta agli invalidi con una **percentuale di invalidità inferiore al 74%** o per chi **vanta meno di 30 anni di contributi**: costoro potranno al massimo optare per l'<u>APE</u> volontaria, sempre a partire dal 63° anno di età (unitamente a 20 anni di contributi, un requisito contributivo più basso e a condizione che la pensione, al netto della rata di restituzione dell'anticipo richiesto non risulti inferiore a circa 702 euro al mese), pagandosi però interamente di tasca propria l'<u>anticipo pensionistico</u> con una decurtazione ventennale sulla pensione finale. Un'operazione da valutare con attenzione solo dopo <u>aver compreso l'entità della decurtazione</u>. Dal perimetro dei benefici resteranno fuori anche i lavoratori iscritti presso casse libero professionali (avvocati, medici, commercialisti eccetera).

L'Ape agevolato, lo si rammenta, consiste in un sussidio a carattere assistenziale interamente a carico dello stato il cui importo è commisurato al valore della prestazione pensionistica a cui il lavoratore avrebbe diritto al momento dell'accesso al sussidio entro un tetto massimo di 1.500 euro al mese. Senza alcun riflesso sulla pensione futura. Non si tratterà cioè di una pensione vera e propria in quanto non sarà tecnicamente reversibile ai superstiti (che potranno però ottenere una pensione indiretta) e sarà pagato per 12 mesi l'anno (contro le 13 mensilità di una pensione). L'importo sarà tassato come reddito da lavoro dipendente dunque con detrazioni leggermente differenti rispetto a quelle previste per i pensionati. In definitiva un invalido con una pensione maturanda di 1.200 euro lorde potrebbe chiedere il sussidio, dal prossimo 1° maggio 2017 al perfezionamento di 63 anni di età, pari a 1.200 euro ed attendere il raggiungimento della normale età anagrafica di vecchiaia, 66 anni e 7 mesi per accedere alla pensione vera e propria. Se l'invalido avesse diritto ad una pensione di 1.800 euro al mese l'importo del sussidio sarà pari a 1.500 euro lorde ma il pensionando, secondo quanto dichiarato dal Sottosegretario Tommaso Nannicini lo scorso novembre, potrà chiedere il finanziamento dell'eccedenza tra il valore massimo del sussidio e la pensione maturanda (300 euro). Con oneri di restituzione del prestito più contenuti rispetto ad un'operazione interamente finanziata sul mercato. L'operazione non riconoscerà contribuzione figurativa sul conto assicurativo dell'interessato, dunque non si ci sarà alcun beneficio sulla misura dell'assegno pensionistico.

Queste due novità si aggiungeranno agli istituti già attualmente previsti dalla normativa vigente in favore dei <u>lavoratori invalidi</u>. In particolare al beneficio riconosciuto dall'articolo 80, co. 3, della <u>legge 388/2000</u> che attribuisce ai lavoratori dipendenti con un grado di invalidità civile **superiore al 74%** (non uguale, si presti attenzione) una maggiorazione contributiva pari a 2 mesi per ogni anno di lavoro svolto entro un massimo di 5 anni nell'arco della vita lavorativa. Tale maggiorazione potrà, peraltro, essere fatta valere al fine di raggiungere i **41 anni di contributi** ove l'invalido, come appena indicato, abbia svolto almeno 12 mesi di lavoro prima del 19° anno di età. I lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 continueranno, inoltre, a poter godere della possibilità di uscire al raggiungimento di 60 anni (55 anni le donne) ove abbiano una invalidità previdenziale superiore o uguale all'80% (ai sensi dell'articolo 1, co. 8 del <u>Dlgs 503/1992</u>) più gli adeguamenti alla <u>speranza di vita</u> e alle cd. finestre mobili.

UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Il Segretario Territoriale flatia Jetesa fisposito

Master in : MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELL'AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Prezzo Speciale per Iscritti FSI € 750,00 anzichè € 1300



Per ulteriori informazioni rivolgiti alla sede sottoindicata o vai alla pagina convenzioni sul sito:

http://www.fsinazionale.it




Recapiti dell'ufficio:

perfezionamento

Tel /fax 0832/790421 Cell/WhatsApp 348/3431208

Vi portiamo a conoscenza:



AVVISO IMPORTANTE

A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

Pubblicato il Bando pubblico Progetto Home Care Premium assistenza domiciliare per il 2017

E' stato pubblicato il Bando Pubblico Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di primo grado non autosufficienti.

L'Home Care Premium prevede il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che vogliano prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nei propri territori. Il programma si concretizza nell'erogazione da parte dell'Istituto di contributi economici mensili, c.d. prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d'età o minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese sostenute per l'assunzione di un assistente familiare.

La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 1 marzo 2017 e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 marzo 2017.

ATTENZIONE: Si ricorda che all'atto della presentazione della domanda, deve essere stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE sociosanitario riferita al nucleo famigliare di appartenenza del beneficiario ovvero al nucleo famigliare di appartenenza dell'ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni.


DISTINTI SALUTI

UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Il Segretario Territoriale

Maria Jeresa Esposito

Vi portiamo a conoscenza:



AVVISO IMPORTANTE

A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

Malattia, posso rientrare prima al lavoro?



Che cosa succede se il lavoratore rientra dalla malattia prima della data indicata nel certificato medico?

Il certificato medico indica una data di rientro: posso rientrare prima sul lavoro? Come fare?

Il datore di lavoro, nel caso in cui il dipendente, assente per **malattia**, guarisca in anticipo, rispetto alla data indicata nel **certificato** inviato all'azienda e all'Inps, non può farlo rientrare al lavoro: come chiarito dall'Inps con un importante messaggio [1], difatti, il datore è obbligato ad attendere la data indicata nel certificato medico telematico.

Il datore di lavoro, in effetti, non è a conoscenza della **diagnosi**, in quanto nella copia del certificato medico che viene a lui inviato, o che può visualizzare all'interno del sito dell'Inps, è presente la sola **prognosi**: in pratica, nel certificato è scritta soltanto la data d'inizio e di fine della malattia.

Pertanto, non potendo conoscere la **patologia**, il datore non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente, che desidera **rientrare in servizio** anticipatamente, sia effettivamente guarito. Farlo rientrare al lavoro, quindi, comporterebbe il mancato rispetto degli obblighi imposti dalle norme in materia di **salute e sicurezza** sul lavoro. Il datore di lavoro, infatti, secondo il codice civile [2] deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro e, secondo il testo unico sulla sicurezza sul lavoro [3], deve prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Questo significa che il dipendente non può mai **rientrare in anticipo**, rispetto alla data indicata nel certificato? Assolutamente no. Il medico, difatti, può inviare, durante il periodo di prognosi, uno o più certificati che annullano o rettificano la certificazione precedente.

Il certificato può essere **annullato** in caso di errori, invece viene **rettificato** se si riscontra un decorso più favorevole della malattia, tale da indurre una riduzione della prognosi. La prognosi può essere invece allungata se si riscontra un **peggioramento** del paziente.

La riduzione o l'ampliamento della prognosi possono essere effettuati anche dal **medico fiscale** incaricato dall'Inps, a seguito dei controlli sullo stato di salute del lavoratore.

Di conseguenza, se il lavoratore **guarisce in anticipo** e vuole riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell'originaria data di guarigione.

Il datore di lavoro, dunque, per accertarsi che il dipendente possa rientrare, deve visionare il **certificato medico** trasmesso dal lavoratore, presente nel sito dell'Inps.

Per farlo, deve accedere al sito dell'**Inps** con le proprie credenziali ed entrare nella sezione "consultazione **attestati di malattia** per i datori di lavoro". A questo punto, può cercare il certificato:

servendosi del numero di protocollo del certificato fornito dal lavoratore;

inserendo un determinato periodo;

inserendo i dati anagrafici del lavoratore.

La ricerca può essere fatta anche dal consulente del lavoro delegato dall'azienda.

note

[1] Inps mess.6973/2014.

[2]Art. 2087 Cod. Civ.

[3] D.lgs. 81/2008.


UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Il Segretario Territoriale flaria Jeresa fisposito

LA VIGNETTA DEL MESE



Vi portiamo a conoscenza:



AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

Oggetto: LA NUOVA LEGGE "GELLI" -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA, NONCHE' DI RESPONSABILITA' PERSONALE DEGLI ESERCENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

ATTENTI ALLE POLIZZE OFFERTE IN SALDO IN QUESTO PERIODO NON SONO VALIDE

DAL 1° LUGLIO 2017 ASSICURARSI DIVENTERA' OBBLIGATORIO CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE GELLI IN QUANTO CIASCUN ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA OPERANTE A QUALUNQUE TITOLO IN STRUTTURE SANITARIE O SOCIO SANITARIE, PUBBLICHE O PRIVATE DOVRA' PROVVEDERE ALLA STIPULA DI UN'ADEGUATA POLIZZA ASSICURATIVA PER COLPA GRAVE.

OGGI NON E' ANCORA OBBLIGATORIO. SARA' OBBLIGATORIO DOPO CHE SARA' EMANATO UN DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ENTRO 120 GG, DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE GELLI (28 febbraio 2017).

LA COLPA GRAVE E' LA CONSEGUENZA DI UN COMPORTAMENTO CARATTERIZZATO DA NEGLIGENZA, IMPRUDENZA ED IMPERIZIA CHE HA CREATO UN DANNO A TERZI.

LE POLIZZE DI OGGI NON COPRONO L'OBBLIGO IMPOSTO DAL DDL GELLI IN QUANTO NON POSSIEDONO I REQUISITI MINIMI.

I DUE REQUISITI SONO LA RETROATTIVITA' PER GLI EVENTI ACCADUTI NEI 10 ANNI ANTECEDENTI LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO E L'ULTRATTIVITA' DELLA COPERTURA PER LE RICHIESTE DI RISRCIMENTO PRESENTATE ENTRO I 10 ANNI SUCCESSIVI, ESTESA AGLI EREDI E NON ASSOGGETTABILE A CLAUSOLA DI DISDETTA.

NELLA POLIZZA OLTRE AI REQUISITI MINIMI BISOGNA GUARDARE IL CAPITALE SOCIALE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA E LE CLAUSOLE AGGIUNTIVE, AD ESEMPIO LA COPERTURA ANCHE DI INTERVENTI FATTI FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO O FUORI DALLA STRUTTURA DI APPARTENENZA.


LA NOSTRA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE HA CONVOCATO APPOSITO CONSIGLIO NAZIONALE FSI/USAE PER IL GIORNO 28 MARZO P.V. CON ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO LA NUOVA LEGGE GELLI.

UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Il Segretario Territoriale

Maria Jeresa fisposito

Vi portiamo a conoscenza:



AVVISO IMPORTANTE

A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

Riscatto dei contributi: quali periodi posso recuperare?



Periodi non coperti dai contributi che possono essere riscattati ai fini della pensione: dall'aspettativa alla disoccupazione, dalla laurea al lavoro all'estero.

È sempre più difficile avere un estratto conto contributivo "senza buchi", cioè avere una carriera lavorativa senza alcuna interruzione, a partire dalla data della prima assunzione: a causa del perdurare della crisi e dei cambiamenti nel mondo del lavoro, i periodi di occupazione non sono consequenziali tra di loro e per questo possono riscontrarsi periodi privi di contribuzione anche piuttosto estesi.

Inoltre, a causa dell'inasprimento dei requisiti per ottenere la pensione, causato dalla Legge Fornero, la data di collocamento a riposo è sempre più lontana e, per i giovani di oggi, sembra quasi essere un miraggio.

Proprio per questo motivo, è opportuno sapere che la Legge prevede la possibilità di avvicinarsi ai requisiti richiesti per la pensione attraverso il pagamento di alcuni **contributi**, i contributi **da riscatto**. Esistono infatti alcuni periodi della vita dei lavoratori che, pur non essendo coperti da contribuzione, possono essere riscattati e risultare, così, ugualmente coperti.

Il riscatto, però, comporta dei costi perché i contributi non sono a carico del datore di lavoro ma a carico del lavoratore.

Ma procediamo per ordine e vediamo quali periodi possono essere riscattati e come si calcolano i costi del riscatto.

L'aspettativa non retribuita, o congedo non retribuito, è un periodo durante il quale, a causa di determinate motivazioni previste dalla legge o dai contratti collettivi (ad esempio, per motivi personali o familiari), il rapporto di lavoro è sospeso. Il lavoratore, cioè, non è tenuto ad effettuare la prestazione, mentre il datore di lavoro non è tenuto a erogare la retribuzione.

Le settimane di aspettativa non retribuita possono essere senza dubbio riscattate, in quanto, non essendo previsto alcun compenso per il lavoratore, né alcuna indennità da parte dell'Inps, non hanno dato luogo all'accredito di contributi, nemmeno figurativi.

Il riscatto, in questi casi, è possibile nel limite massimo di **3 anni**; inoltre è precluso se i periodi sono stati già coperti da contribuzione volontaria.

Per quanto riguarda i periodi di **disoccupazione**, invece, è necessaria una precisazione: se durante tali periodi è stata percepita la relativa indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll, o le vecchie Aspi, Mini Aspi, Ds e Ds a requisiti ridotti), questi sono coperti da contributi figurativi.

I contributi figurativi sulla disoccupazione non erano utili ai fini della vecchia pensione di anzianità, ottenibile con un minimo di 35 anni di contributi. Tale pensione è stata abolita dalla Legge Fornero [1] e sostituita con la pensione anticipata: per la pensione anticipata, i contributi figurativi per periodi di disoccupazione possono essere contati, ma è necessario possedere almeno 35 anni di contributi effettivi.

Se, invece, i periodi di disoccupazione non sono stati indennizzati, è possibile riscattarli in quanto non hanno dato luogo all'accredito di contributi figurativi.

In entrambi i casi, il riscatto può essere effettuato:

- tramite il sito dell'Inps o il contact center, se si possiede il codice Pin o Spid per l'accesso ai servizi online;
- tramite patronato (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti, pur essendo intermediari dell'Inps, non sono abilitati alla trasmissione delle domande di riscatto).

Per quanto riguarda il riscatto dei periodi di lavoro part time, questo può essere effettuato soltanto se vi sono delle **settimane scoperte**: in pratica, se, in base al numero di ore ed alla retribuzione, non sono stati versati i contributi pari al **minimale Inps** richiesto in un determinato periodo, le settimane contribuite risultano ridotte.

Lo stesso può avvenire in caso di part time verticale: si tratta di periodi in cui l'orario giornaliero è uguale a quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, ma durante i quali possono risultare delle giornate, settimane o addirittura mesi non lavorati. Anche nel part time misto possono risultare giorni, settimane e mesi non lavorati, ma l'orario giornaliero è minore rispetto a quello previsto per i lavoratori a tempo pieno.

Per verificare la presenza, o meno, di tutte le settimane del periodo dubbio, è necessario richiedere il proprio estratto conto Inps, tramite web o patronato. Se le settimane risultano interamente coperte, non potrebbero essere riscattate.

È possibile riscattare i periodi dedicati alla formazione professionale, allo studio e alla ricerca, oppure all'inserimento nel mercato del lavoro. È importante precisare che questi periodi possono essere riscattati solo se **portati a termine** e, quindi, solo se è stato conseguito il certificato professionale o il titolo accademico.

Per quanto riguarda i periodi di studio, è possibile riscattarne anche più di uno, ad esempio due lauree; sono poi riscattabili i diplomi di alta formazione artistica e musicale.

Un'altra possibilità di riscatto è quella relativa ai periodi di lavoro all'estero presso **Paesi** che **non sono convenzionati** con l'Italia, ovvero presso quei Paesi che non fanno parte dell'Unione Europea e non hanno stretto accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale. La domanda per il versamento di contributi da riscatto, a titolo oneroso per il lavoratore, può essere fatta in riferimento al periodo lavorativo senza alcun limite di tempo.

I periodi di **astensione facoltativa per maternità** (congedo parentale) al di fuori del rapporto di lavoro, se non sono già coperti da un'altra forma di assicurazione possono essere riscattati, per un massimo di 6 mesi per ciascuna maternità, sino ad un limite di **5 anni** nell'arco della vita lavorativa.

Perché il riscatto sia possibile, l'interessata deve far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione nella gestione di appartenenza.

Se i periodi di astensione facoltativa sono collocati all'interno del rapporto di lavoro, l'Inps accredita i **contributi figurativi**.

Gli archi di tempo scoperti da contributi, collocati tra **lavori discontinui**, **stagionali** o **temporanei** possono essere riscattati, se successivi al 31 dicembre 1996. Lo stesso vale per i periodi non lavorati, in caso di impiego part time.

Gli interessati devono provare, però, il permanere dello **stato di disoccupazione** per tutto il periodo che deve essere riscattato.

Nell'ipotesi del lavoro **part time**, deve essere provato lo stato di disoccupazione parziale, con apposita certificazione della Direzione territoriale del lavoro competente. La mancata certificazione comporta il rigetto della domanda.

Il **servizio civile volontario**, reso dal 1° gennaio 2009, può essere riscattato; il vecchio servizio civile alternativo al servizio militare di leva, invece, dà luogo all'accredito dei contributi figurativi. I periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 sono invece coperti dalla contribuzione versata nella **Gestione Separata** Inps a cura del Fondo Nazionale per il Servizio Civile (come co.co.pro).

note


[1] D.L. 201/2011.

UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Il Segretario Territoriale

Alaria Jeresa fisposito

Vi portiamo a conoscenza:



AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

Pensioni, Termini lunghi per il pagamento della buonuscita nelle PA

Due interventi nel 2011 e nel 2013 hanno fatto slittare di un anno i termini di pagamento della prima rata dell'indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici.

Resta la dilazione dei termini di pagamento della buonuscita per i dipendenti pubblici. La legge di bilancio per il 2017 non è intervenuta sui i termini per il conseguimento della buonuscita dei lavoratori pubblici. Chi lascia il lavoro nel 2017 al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio (65 anni) o con l'età di vecchiaia (66 anni e 7 mesi) dovrà, pertanto, attendere in media 12 mesi più altri 90 giorni per ottenere la prima rata del TFS, mentre sino al 2011 bastavano 105 giorni. Ancora peggio per chi ha presentato le **dimissioni volontarie**: l'attesa è triplicata passando da 6 a 24 mesi più altri 90 giorni. Ma non è finita. Le liquidazioni dei trattamenti di importo lordo superiori a 50 mila vengono rateizzate in più tranche: la parte eccedente ai 50mila, sino a 100mila euro, viene liquidata dopo 12 mesi dalla prima tranche e la parte residua, eccedente i 100 mila, verrà corrisposta dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda rata.

In sostanza un lavatore che decide di dare le dimissioni dal servizio in quanto ha raggiunto i requisiti contributivi per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi o 41 anni e 10 mesi le donne) con diritto a un TFS di 110mila euro lordi dovrà attendere 27 mesi dalle dimissioni per la liquidazione dei primi 50mila euro, altri 12 mesi per gli altri 50mila euro, e ancora 12 mesi per il residuo di 10mila euro. Per accorciare i termini il lavoratore deve attendere la risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro da parte dell'amministrazione pubblica che avviene, come noto, al raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) se l'interessato ha raggiunto un qualsiasi diritto a pensione o, in alternativa, all'età per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi).

Non andrà meglio per quei lavoratori del settore pubblico che faranno ricorso agli strumenti per anticipare l'uscita contenuti nella legge di bilancio. Chi farà uso del <u>cumulo dei periodi assicurativi</u>, dell'<u>APE agevolato</u> e dell'uscita a 41 anni di contributi non potrà, infatti, anticipare il decorso dei predetti termini per l'erogazione dei trattamenti di fine servizio in quanto essi inizieranno a decorrere solo dalla data di

maturazione dei requisiti pensionistici standard (<u>qui ulteriori informazioni</u>). Ad esempio un lavoratore che risolve il rapporto di lavoro per guadagnare l'uscita con i 41 anni di contributi il 31 dicembre 2017 il termine di 24 mesi + 90 gg per il pagamento della prima rata inizierà a decorrere non dalla data delle dimissioni bensì dal 30 ottobre 2018 cioè dalla data in cui egli, virtualmente, avrebbe maturato l'anzianità contributiva per pensionarsi con la pensione anticipata standard (42 anni e 10 mesi di contributi, ovvero dopo un anno e 10 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro con l'ente pubblico).

La tavola sottostante mostra gli attuali termini di pagamento per i lavoratori del pubblico impiego a seconda dalla data di maturazione del diritto a pensione.

I termini di Liquidazione del TFS e del TFR nel Pubblico Impiego			
	Diritto a pensione perfezionato		
Motivo della cessazione	entro il 12.8.2011 (31.12.2011 Scuola e Afam)	dal 13.8.2011 (1.1.2012 Afam e Scuola) al 31.12.2013	dal 1.1.2014
Inabilità o decesso	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg
Limite di Età / Cessazione d'ufficio	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Dimissioni Volontarie	6 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg
Scadenza contratti a termine	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Risoluzione Unilaterale per Massima Anzianità Contributiva	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
PensioniOggi.it			
Rateizzazione del TFS e del TFR			
Data	Diritto a pensione perfez		zionato
Rate	Entro il 31.12.2013		Dal 1.1.2014
Prima rata	fino a 90mila € lordi		fino a 50mila €
Seconda Rata	importo lordo compreso tra 90mila e 150mila €		importo lordo compreso tra 50mila e 100mila €
Terza Rata	importo lordo oltre i 150mila €		importo lordo oltre i 100mila €
PensioniOggi.it			

UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Il Segretario Territoriale

Maria Jeresa fisposito

L'AVVOCATO RISPONDE



SENTENZE LAVORO

In questa sezione troviamo prevalentemente le sentenze che riguardano il processo del lavoro. Ogni sentenza è accompagnata da una nota di commento che evidenzia i principali aspetti tecnico-giuridici delle singole fattispecie; per ogni provvedimento vengono richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali di merito e legittimità, nonché gli eventuali progetti o disegni di legge sulla materia.

La pensione di reversibilità spetta sempre?



So che una sentenza della Corte Costituzionale stabilisce che la pensione di reversibilità spetta di diritto al coniuge a prescindere dalla durata del rapporto. È vero?

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 20 luglio 2016 ed allo scopo di dare attuazione ed adeguarsi a ciò che la Corte stessa decise, l'Inps ha emanato una circolare [1] con la quale si sono stabilite le modalità di ricalcolo e di rimborso della pensione di reversibilità. In sintesi, la circolare stabilisce che:

- per le domande di pensione di reversibilità non ancora liquidate o di nuova presentazione, l'Inps applicherà al solo coniuge superstite l'aliquota del 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato;
- per le pensioni liquidate prima del 21 luglio 2016 (data da cui ha effetto la sentenza della Corte Costituzionale n. 174), l'importo sarà ricostituito d'ufficio (cioè sarà l'Inps a ricostituire l'importo della pensione senza alcuna necessità di sollecitazione) dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa;
- per le pensioni che furono totalmente eliminate sulla base delle norme dichiarate incostituzionali, esse saranno rideterminate solo su istanza dei soggetti aventi diritto e fatta salva l'intervenuta prescrizione dei diritti relativi.


Domanda:

Come devono essere gestite le ferie residue di un dipendente in mobilità?

Risposta:

L'istituto della mobilità non determina la novazione del rapporto di lavoro e il rapporto precedente continua seppure con il mutamento del datore di lavoro. Esso si configura pertanto come cessione del contratto di lavoro. Ne consegue che le ferie residue non godute dal dipendente prima del trasferimento non possono essere oggetto di monetizzazione che può avere luogo solo in caso di cessazione dal rapporto di lavoro e in presenza dei casi residuali di cui alla legge n. 135/2012. Esse potranno semmai essere fruite presso la nuova amministrazione di destinazione la quale potrebbe anche richiedere al dipendente, come condizione necessaria per la procedibilità della mobilità stessa, l'aver fruito nell'azienda di provenienza, di tutte le ferie maturate.

Vi portiamo a conoscenza:



AVVISO IMPORTANTE LAVORATORI ASL-SALERNO

RENDICONTO ATTIVITA' RSU FEBBRAIO 2017

CI RISIAMO! APPROFITTANDO DELLA DISTRAZIONE DI QUALCHE SIGLA SINDACALE E QUALCHE COLLEGA RSU CHE CONTINUA A COMPORTARSI COME LO SCENDILETTO DEL CAPO DEL PERSONALE, LE OUOTE DI PARTE VARIABILE DEI COORDINAMENTI SONO STATE PAGATE A MACCHIA DI LEOPARDO DISATTENDENDO L'ACCORDO DEL 29/12/2016, E NEANCHE LA RIUNIONE DEL 24 MARZO E' RIUSCITA A METTERE IN CHIARO CHI E QUANTI HANNO PERCEPITO TALE INDENNITA' E QUANTI NE MANCANO. ALLEGHIAMO SOTTO GLI ACCORDI PRESI E NON RISPETTATI, IN ATTESA DI PROSSIMO INCONTRI.

IPOTESI ACCORDO - RSU / OO.SS. ASL SALERNO

- UNIFORMITA' DI TRATTAMENTO COORDINAMENTI PARTE FISSA E PARTE VARIABILE TRASFORMAZIONE E PASSAGGI ORIZZONTALI - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA -

In data 15/12/2016, presso la sede dell'ASL Salemo sita in via Nizza n. 146 a Salemo, si ce la RSU aziendale e le OO.SS. alla luce di quanto discusso nelle riunioni del 19 ottobre sce la RSU aziendale e le OO.SS. alla luce di quanto discusso nelle riunioni del 19 ottobre 6 e del 7 dicembre 2016 con la Direzione Generale per quanto attiene l'utilizzo dei fondi contrattuali anno 2016 relativi agli istituti contrattuali della progressione economica orizzontale, trasformazioni, la produttività collettiva e la parte fissa e variabile del coordinamento, e all'unamimità propongono la seguente ipotesi di accordo da sottoporre alla delegazione di parte

percepiscono la parte fissa e svolgono reali funzioni di coordinamento in base alla delibera di conferimento dell'Incarico, al fine di uniformare il trattamento economico per tutti gli aventi dirito, dal 101/2016 si stabilisco di erogare nella quota massima allo stato percepita per i coordinatori destinatari della parte fissa, equivalente ad € 112,84 meralli (cf. nota SGRU ASL Salerno del 04/02/2015 inotirata alle OC.SS.), adeguando al valore massimo anche le quote variabili allo stato foconosculte fine o al 31/12/2016 accordinatori della ex ASL Salerno 3;
Attribuzione della parte variabile del coordinamento per l'annualità 2017:
Al titolare della funzione di coordinamento spetta l'indennità parte fissa prevista dal CCNL del commanta santà visceria. cono la parte fissa e svolgono reali funzioni di coordinamento in base alla delib

Comparto sanità vigente. L'Azienda, in connession

L'Azienda, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, prevede in aggiunta alla parte fissa della indennità della funzione di coordinamento, una parte variabile.

L'ammontare della quota variabile, spedificatament attribuita a ciascuna posizione di coordinamento è determinata attraverso un processo di pesatura basato su criteri da definire come da apposito regolamento con RSU, OOSS e parte pubblica in apposito tavolo tecnico da ultimare

ntro e non oltre il 31 gennaio 2017. I decorrere dall'01/01/2017 tutte le quote vengono adeguate ai principi e ai requisiti

2) Dal 01/01/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del CCNL, si trasformano in categoria DS tutti i coordinatori che sono collocati nella categ. D, che svolgono reali funzioni di coordini base alla delibera di conferimento dell'incarico, e che già percepiscono la parte fissa.

Con decorrenza dal 01/01/2016 si prevede la trasformazione e la selezione di tutti i profili della

Categoria B e D al livello economico Bs e Ds.

In via subordinata si avrà la trasformazione di tutti i profili da cat. B3 a B5 e della cat. D3 a D6

In via subordinata si avrà la trasformazione di tutti i profili da cat. B3 a B5 e della cat. D3 a D6

rispettivamente a Bs e Ds. con priorità a quelle categorie che non comportano aumento di costo.

Ulteriori trasformazioni saranno concordate in sede di seduta negoziale secondo le disponibilità del

4) Progressioni Orizzontali e Verticali.

occorre attivare le procedure di selezione interne ex artt. 16 e 17 CCNL comparto ategorie: A, B, C e D) utilizzando la percentuale del 50% per gli interni (alla luce delle carenze d'organico per qualificare e valorizzare le competenze dei dipendenti dell'ASL

Il Segretario Territoriale Maria Jeresa Esposito

Salerno, nell'ottica del miglioramento organizzativo, della qualità dei servizi e dell'ottimizzazione delle risorse umane

5) Trasformazione dei contratti part time a 24 ore in full time a 36 ore

Dal 01/01/2017 si trasformano i contratti part time a 24 ore in full time a 36 ore con verifica delle funzioni svolte, prevedendo il passaggio da OTA (qualifica ad esaurimento cfr art. 4 CCNL integrativo comma 2) in OSS per tutti gli operatori inseriti nella filiera dei servizi socio assistenziali previa assegnazione nei reparti di degenza ovvero nei servizi di assistenza diretta alla persona, fatto salvi i requisiti specifici previsti dalle norme contrattuali e normative vigenti

Per coloro che non svolgono le predette funzioni occorre prevedere il cambio del profilo.

6) Coordinatori facenti funzione

Tutti i coordinatori f.f. dovranno partecipare alla selezione per coordinatori in base alle disposizioni dei vigenti CCNNLL.

A partire dal 31/12/2016, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi, tutti gli incarichi di coordinatori facenti funzioni sono sospesi con responsabilità in solido da parte della dirigenza che non ottempera a tale obbligo, cui potranno applicarsi gli effetti di cui all'art. 21 DLgs n. 165/2001 e smi; laddove necessario previa pubblicizzazione della procedura nella struttura e servizi interessati si applica l'istituto contrattu delle mansioni superiori di cui agli artt. 28 CCNL 1998/2001 e art. 52 del DLgs n. 165/2001 e smi.

7) Attribuzione di una progressione economica orizzontale a far data dal 01/01/2017 a coloro che non l'hanno percepita all'1/01/2016, precisamente a: - gli operatori in servizio al 31/12/2016 che a tale data siano in poss

- due anni di anzianità presso la ASL Salerno, così come previsto dal CCNL e dal regolamento aziendale:
- agli operatori in servizio presso la ASL Salerno alla data del 31/12/2016 transitati presso la ASL in data successiva al 31/12/2015 (che non l'hanno percepita nei due anni precedenti nell'azienda di provenienza) e in possesso dei requisiti richiesti dei due anni di anzianità presso
- una A.S. ovvero A.O. del SSN così come previsto dal regolamento aziendale;
 agli operatori a tempo determinato che abbiano maturato i requisiti richiesti ovvero che sono stati stabilizzati come da giuste deliberazioni nº 151 del 29/07/2010 e nº 101 del 15/10/2015.

Le OOSS e la RSU si riservano in sede di contrattazione decentrata di utilizzare i fondi residui della produttività collettiva, in via prioritaria tenendo conto del personale a tempo determinato come da accordi decentrati vigenti, nonché i fondi contrattuali per l'attivazione dell'istituto delle posizioni organizzative così come previsto dai CCNL comparto sanità da ultimare entro e non oltre il 31 gennaio 2017.

Le OO.SS. Provinciali / La R.S.U. Aziendale



<u>ADERISCI ALLA:</u> FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI

Per ulteriori chiarimenti o informazioni contattare il dirigente sindacale di riferimento presso la nostra Azienda Sanitaria Locale -Salerno o la :

SEGRETERIA DI VALLO DELLA LUCANIA

Esposito Maria Teresa tel. 3334614880

Moscatiello Loredana (P.O. Vallo) Castaldo Carmen (P.O. Sapri) Minghetti Massimo (D.S. Agropoli) Adinolfi Antonio (D.S. Cava de' Tirreni) Ronca Roberto (P.O. Vallo) - 3398366787 Brunetti Mimmo (D.S. 70 Agropoli) Mazzarella Maurizio (Psaut Agropoli) Grasso Concetta (U.O.S.M. Vallo) Buonadonna Andrea (D.S. 70 Agropoli) Luongo Pina (U.O.S.M. Salerno)